



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

REGOLAMENTO CONTRIBUZIONE STUDENTESCA E BENEFICI UNIVERSITARI

a cura di Area Didattica

Approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 4/7/2017 e in data 5/7/2017

Emanato con Decreto Rettorale n. 2603 del 19/7/2017

Modificato con: Decreto Rettorale n. 4675 del 28/11/2017; Decreto Rettorale n. 3734 del 6/8/2018; Decreto Rettorale n. 2778 del 5/7/2019; Decreto Rettorale n. 3658 del 28/9/2020

Pubblicato in Albo Web in data 28/9/2020 (in vigore dal 29/9/2020) a cura di Area Didattica – Settore Contribuzione Studentesca e Benefici

Indice

PARTE I – Premesse

Ambito di applicazione

PARTE II – Contribuzione studentesca

Sezione I - Corsi di laurea

Art. 1 – Contribuzione studentesca

Art. 2 – Imposta di bollo

Art. 3 – Tassa Regionale

Art. 4 – Contributo universitario annuale onnicomprensivo

Art. 5 – Modalità di versamento della contribuzione studentesca

Art. 6 – Determinazione del Contributo Universitario

Art. 7 – Dichiarazione della situazione reddituale

Art. 8 – Contributo Universitario/Tassa Regionale – Esoneri totali

Art. 9 – Contributo Universitario – Esoneri parziali

Art. 10 – Contributo Universitario – Personale tecnico-amministrativo dell'Università di Genova

Art. 11 – Contributo Universitario – Studenti fuori corso

Art. 12 – Contributo Universitario – Studenti a tempo parziale

Art. 13 – Contributo Universitario – Ripresa della carriera in seguito a interruzione o sospensione

Art. 14 – Contributo Universitario – Premi di merito

Sezione II – Iscrizione a singoli insegnamenti

Art. 15 – Contributo per singoli insegnamenti – Studenti non iscritti a corsi di studio dell'Ateneo

Art. 16 – Contributo per attività formative da parte di studenti iscritti a corsi di studio dell'Ateneo

Art. 17 – Iscrizione a singole attività formative finalizzate all'ammissione ai corsi di laurea magistrale (c.d. "CARRIERA PONTE")

Sezione III – Altri contributi a carico degli studenti

Art. 18 – Contributi per atti di carriera diversi dall'iscrizione ai corsi di laurea o a singoli insegnamenti

Sezione IV – Mancato o ritardato pagamento contribuzione studentesca

Art. 19 – Mancato pagamento contribuzione studentesca

Art. 20 – Ritardato pagamento contribuzione studentesca

Sezione V – Rimborsi

Art. 21 – Rimborsi contribuzione studentesca

Art. 22 – Fondo per il sostegno dei giovani – Aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario (DM 976/2014)

Art. 23 – Conto corrente virtuale degli studenti

Sezione VI – Rinuncia - Trasferimenti

Art. 24 – Rinuncia

Art. 25 – Trasferimenti

Sezione VII – Controlli

Art. 26 – Elusione contributiva

PARTE III – Altri benefici a favore degli studenti

Art. 27 – Associazioni studentesche – Attività di collaborazione *part time* da parte degli studenti – Attività formative autogestite da parte degli studenti – Borse e Premi di Studio/Laurea

PARTE IV – Disposizioni comuni, finali e transitorie

Art. 28 – Modifiche e integrazioni

Art. 29 – Istanze al Rettore

Art. 30 – Convenzioni e progetti con altri Atenei, anche stranieri

Art. 31 – Informativa

Art. 32 – Disposizioni transitorie e rinvio

§§§

PARTE I - Premesse

Ambito di applicazione

1. Il **Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari** (nel seguito: "Regolamento") dell'Università degli Studi di Genova (nel seguito: "Università"), adottato ai sensi della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, dello *Statuto di Ateneo* e del *Regolamento di Ateneo per gli studenti*, disciplina la *contribuzione studentesca*, i criteri per l'attribuzione di *esoneri totali/parziali*, l'applicazione di *incentivi e benefici* a favore degli studenti.
2. Gli importi della contribuzione e degli esoneri, le modalità di attribuzione dei benefici e le scadenze sono deliberati per ogni anno accademico dagli Organi di Governo dell'Ateneo e reperibili alla [pagina web](#) dedicata.
3. Le disposizioni del Regolamento si applicano agli studenti iscritti:
 - a tempo pieno o parziale ai corsi di studio di 1° livello (Lauree Triennali), di 2° livello (Lauree Specialistiche/Magistrali), Lauree Magistrali a Ciclo Unico, di cui ai DD.MM. 509/99 e 270/04, e ai corsi di laurea del previgente ordinamento (nel seguito tutti denominati: "Corsi di laurea");
 - ai singoli insegnamenti di cui alla Parte II-Sezione II del Regolamento.
4. Gli studenti sono tenuti a conoscere e osservare la disciplina contenuta nel presente Regolamento.
5. Per gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca, alle Scuole di Specializzazione, ai Master Universitari, ai Corsi di Perfezionamento, ai Corsi di Formazione e per i laureati iscritti alle sessioni degli Esami di Stato, si rimanda alle specifiche disposizioni, reperibili alla [pagina web](#) dedicata, salvo quanto disposto dall'art. 15, comma 3, del presente Regolamento.

PARTE II – Contribuzione studentesca

SEZIONE I - Corsi di laurea

Art. 1 – Contribuzione studentesca

1. Gli studenti, per seguire il corso di studi e compiere atti di carriera, devono essere in regola con il versamento, entro le scadenze prescritte, della *contribuzione studentesca*, costituita da:
 - imposta di bollo;
 - tassa regionale;
 - contributo universitario onnicomprensivo annuale⁽¹⁾.

Art. 2 – Imposta di bollo

1. L'ammontare dell'imposta di bollo è determinato e aggiornato con disposizioni normative assunte a livello nazionale⁽²⁾.

Art. 3 – Tassa regionale

1. La tassa è determinata con legge della Regione Liguria.
2. Gli importi correnti della tassa sono pubblicati alla [pagina web](#) dell'ente regionale competente in materia di diritto allo studio (nel seguito "agenzia regionale").

Art. 4 – Contributo universitario annuale onnicomprensivo

1. Lo studente contribuisce alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi dell'Università mediante il versamento di un *contributo onnicomprensivo annuale* (nel seguito: "Contributo Universitario").
2. L'importo del Contributo Universitario è deliberato, per ogni anno accademico, dagli Organi di Governo di Ateneo, tenuto anche conto dell'indicatore ISTAT.
3. Per ogni studente in regola con il pagamento del Contributo Universitario, l'Università versa una quota fissa dello stesso al CUS Genova (Centro Universitario Sportivo).

Art. 5 – Modalità di versamento della contribuzione studentesca

1. Gli studenti versano la *contribuzione studentesca* di cui all'art. 1 in 3 rate.
2. La 1^a *rata* è costituita dall'importo dell'*imposta di bollo* vigente e della *tassa regionale* ed è dovuta da tutti gli studenti che intendano seguire un corso di studi dell'Università, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi articoli del Regolamento.

La *tassa regionale* è graduabile in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario (3) (nel seguito: "ISEE-U").

Al momento del versamento della 1^a *rata*, la procedura di pagamento online propone, in via provvisoria, l'importo minimo previsto per la *tassa regionale*.

Successivamente all'acquisizione dell'ISEE-U per l'anno accademico corrente (tramite autocertificazione online da parte dello studente iscritto, con le modalità di cui al successivo art.7), l'importo della *tassa regionale* è definitivamente ricalcolato e l'eventuale conguaglio a debito dovrà essere saldato entro la successiva scadenza di *rata*.

Qualora lo studente non autocertifichi i dati ISEE-U, il conguaglio sarà calcolato sulla base dell'importo massimo previsto di *tassa regionale*.

I *conguagli a credito* saranno rimborsati dall'agenzia regionale.

3. La 2^a e la 3^a *rata* corrispondono all'ammontare del Contributo Universitario.

Il contributo è differenziato a seconda del corso di laurea prescelto dallo studente e commisurato al valore ISEE-U acquisito.

Può essere ridotto per esoneri, premi o in caso di iscrizione a tempo parziale, oppure maggiorato qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo all'art. 11, comma 1.

La 2^a *rata* è costituita da una quota del Contributo Universitario, deliberata per ogni anno accademico quale *acconto* dell'importo complessivamente dovuto. La 3^a *rata* è costituita dall'importo a *conguaglio*.

I conguagli a favore dello studente saranno accreditati sul conto corrente virtuale di cui al successivo art. 23.

4. I pagamenti devono essere effettuati con modalità *online*, entro le scadenze e per gli importi deliberati.
5. Il *mancato versamento* della *contribuzione studentesca* entro i termini prescritti comporta il *blocco della carriera dello studente*⁽⁴⁾ oltre che l'applicazione di una *maggiorazione* del contributo commisurata ai giorni di ritardo, fino al raggiungimento di un importo massimo stabilito.

Art. 6 – Determinazione del Contributo Universitario

1. Per il calcolo del Contributo Universitario, i corsi di laurea (vecchio e nuovo ordinamento) sono collocati in 2 *Classi Contributive*:

Classe 1 - Corsi di laurea delle classi dell'Area Umanistico-Sociale.

Classe 2 - Corsi di laurea delle classi dell'Area Medica, Sanitaria e Scientifico-Tecnologica.

I corsi sono raggruppati nelle diverse aree in funzione della classe di appartenenza e in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 29/3/2012, n. 49. La corrispondenza tra le classi di laurea e le aree è riportata nell'allegata *Tabella 1*.

2. Fatti salvi i vincoli di cui al successivo comma 3, gli esoneri totali o parziali (artt. 8 e 9) e i premi per merito (art. 14), il Contributo Universitario varia linearmente tra importi minimi e massimi di contribuzione in funzione del valore ISEE-U dello studente e della classe contributiva di appartenenza del corso di studi.
3. Secondo quanto previsto dalla Legge n. 232/2016, l'Università si attiene ai seguenti *vincoli* nella determinazione del Contributo Universitario:
 - a. Sono *esonerati* dal pagamento del Contributo Universitario annuale gli studenti iscritti a tempo pieno ad anni successivi al primo, che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti (L.232/2016, art.1, comma 255):
 - appartengono a un nucleo familiare il cui *ISEE-U* è inferiore o eguale a 13.000 euro;
 - sono iscritti all'Università da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
 - nel caso di iscrizione al secondo anno accademico hanno conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari (CFU); nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

- b. Sono *esonerati* dal pagamento del Contributo Universitario annuale gli studenti iscritti a tempo pieno al *primo anno* accademico il cui *ISEE-U* è inferiore o eguale a 13.000 euro (L.232/2016, art.1, comma 256).
- c. Il Contributo Universitario è *contenuto entro il 7 per cento* della quota di ISEE-U eccedente 13.000 euro per gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti (L.232/2016, art.1, comma 257):
 - appartengono a un nucleo familiare il cui *ISEE-U* è compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro;
 - sono regolarmente iscritti a tempo pieno all'Università da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
 - nel caso di iscrizione al *secondo* anno accademico hanno conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad *anni accademici successivi al secondo* hanno conseguito, nei *dodici* mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.
- d. Il Contributo Universitario *non supererà l'ammontare determinato ai sensi dei commi 255 e 257, della Legge n. 232/2016, aumentato del 50%*, con un valore minimo di 200 euro, per gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti (L.232/2016, art.1, comma 258):
 - appartengono a un nucleo familiare il cui *ISEE-U* è compreso tra 0 euro e 30.000 euro;
 - sono regolarmente iscritti a tempo pieno all'Università da un numero di anni accademici superiore alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno (ossia iscritti dal 2° anno fuori corso);
 - hanno conseguito, nei *dodici* mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

Art. 7 – Dichiarazione della situazione reddituale

1. Per beneficiare dei livelli contributivi corrispondenti alla condizione economica del proprio nucleo familiare, gli studenti iscritti all'anno accademico corrente, compresi i laureandi e gli iscritti ai singoli insegnamenti finalizzati alla c.d. "carriera ponte" di cui al successivo art. 17, devono dichiarare all'Università, per ogni anno accademico, i dati reddituali di cui all'attestazione ISEE-U, rilasciata dall'INPS o dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) autorizzati(3) a seguito di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
2. I dati dell'attestazione ISEE-U devono essere autocertificati all'Università con modalità *online* entro le scadenze deliberate per ogni anno accademico. Con tale autocertificazione lo studente autorizza l'Università a consultare il sistema informativo INPS e ad *acquisire* il valore ISEE-U.
Per gli *studenti stranieri o italiani residenti all'estero e per altre categorie di iscritti* che intendono beneficiare dei livelli contributivi corrispondenti al proprio reddito ma non possono ottenere l'attestazione ISEE-U, sono previste modalità specifiche, reperibili alla pagina web dedicata.
E' deliberata annualmente una *maggiorazione* a carico dello studente per il mancato rispetto dei termini, di cui al primo periodo del comma corrente, da versarsi entro la scadenza della 3^a rata della contribuzione studentesca. Nel caso in cui la 3^a rata risulti pari a zero, la mora dovrà comunque essere versata entro l'anzidetto termine di scadenza.
3. Sono previste *deroghe* ai termini di produzione dell'ISEE-U e al pagamento della maggiorazione di cui al comma precedente per gli studenti:
 - a) che abbiano conseguito la laurea presso un altro Ateneo e si iscrivano al primo anno di una nuova carriera universitaria a Genova;
 - b) che si trasferiscano a Genova da altro Ateneo;
 - c) che risultino vincitori, anche per scorrimento, nelle graduatorie per l'accesso ai corsi a numero programmato oltre le scadenze previste per la produzione dell'ISEE-U;
 - d) che riprendano la carriera, dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno un anno, iscrivendosi con "ricognizione";
 - e) che abbiano conseguito una laurea presso questo Ateneo e si iscrivano al primo anno di una nuova carriera universitaria dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno un anno;
 - f) a cui sia stata revocata la borsa di studio erogata dall'agenzia regionale o abbiano rinunciato al beneficio.
4. Nel caso in cui siano riscontrati errori, imprecisioni od omissioni nella DSU, lo studente può rettificare la dichiarazione già presentata entro e non oltre lo scadere del termine deliberato. Al fine della determinazione della maggiorazione di cui al comma 2 del presente articolo, si terrà conto della data di sottoscrizione della DSU rettificata.
5. Qualora si verificano le ipotesi di cui all'art. 9 del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii., lo studente può presentare, non oltre la scadenza deliberata, un'attestazione *ISEE corrente* in corso di validità.

6. L'importo della tassa regionale e del Contributo Universitario sono *ricalcolati* dall'Università sulla base del valore ISEE-U acquisito.

I *conguagli* sono contabilizzati sulle successive rate in scadenza.

In caso di conguaglio del Contributo Universitario a favore dello studente, il credito contributivo sarà contabilizzato sul conto corrente virtuale di cui al successivo art. 23.

7. In caso di *mancata autocertificazione* dei dati reddituali e patrimoniali entro le scadenze prescritte (fatte salve le deroghe anzidette), lo studente è tenuto al versamento dell'importo massimo della contribuzione universitaria e della tassa regionale.

Art. 8 – Contributo Universitario/Tassa regionale - Esoneri totali

1. Sono ESONERATI TOTALMENTE dal versamento del Contributo Universitario:

- a) Studenti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6, comma 3, lettere a) e b).
- b) Studenti **vincitori o idonei al conseguimento delle borse per il diritto allo studio universitario** erogate dall'agenzia regionale⁽⁵⁾. Nel caso di *rinuncia* alla borsa da parte dei titolari o di *revoca* della stessa da parte dell'agenzia regionale per carenza dei requisiti prescritti, gli studenti sono tenuti a integrare la contribuzione studentesca.
- c) Studenti con **disabilità**, con riconoscimento di *handicap* ai sensi dell'art. 3, comma 1, Legge 104/1992, o con invalidità *pari o superiore al 66%*⁽⁵⁾.

L'esonero è applicato dall'anno accademico corrente se la documentazione attestante la disabilità o l'invalidità è prodotta entro il termine di iscrizione al corso di studio prescelto (data di scadenza del versamento della 1^a rata) ovvero, se prodotta oltre tale termine, ma comunque entro la scadenza del versamento della 3^a rata della contribuzione studentesca, purché la data di decorrenza del riconoscimento sia antecedente l'anzidetto termine di iscrizione. Diversamente, l'esonero sarà applicato a decorrere dal successivo anno accademico.

L'Università applicherà automaticamente il beneficio anche per gli anni accademici successivi a quello di acquisizione della certificazione, salvo il caso in cui il riconoscimento abbia una scadenza, perché soggetto a revisione. Sarà cura dello studente produrre nuovamente all'Università la documentazione attestante la prosecuzione della titolarità, che sarà accolta con le stesse modalità di cui al paragrafo precedente.

- d) Studenti stranieri beneficiari di **borsa di studio annuale del Governo italiano**⁽⁶⁾.
- e) Studenti costretti a *interrompere* gli studi per **infermità gravi** e **prolungate** limitatamente al periodo dell'infermità⁽⁷⁾.
- f) Studenti stranieri cui sia riconosciuto lo **status di rifugiato**⁽⁸⁾, previa esibizione del documento attestante la posizione.
- g) Studenti **detenuti** presso le case circondariali di Genova di cui alla Convenzione stipulata in data 6/4/2016 con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle D'Aosta. Gli studenti dovranno versare la tassa regionale a favore dell'agenzia regionale, salvo eventuali interventi finanziari di enti o istituzioni private. L'esonero totale si applicherà per le rate di contribuzione universitaria con scadenza successiva alla data d'inizio della detenzione. Gli studenti sono esonerati anche dal versamento dell'imposta di bollo, i cui costi sono sostenuti dall'Ateneo.
- h) Studenti **con più di 65 anni di età** che intendano iscriversi per la prima volta, con modalità di iscrizione a tempo pieno, a corsi di studio di 1° o 2° livello (vecchio o nuovo ordinamento), o riprendere gli studi con ricognizione e/o riconoscimento della carriera pregressa, con iscrizione a tempo pieno, anche oltre la durata normale del corso o ripetente. L'esonero è applicato per il primo anno di iscrizione o di ripresa degli studi e potrà essere confermato anche per gli anni di iscrizione successivi al primo. Può essere deliberato un valore ISEE-U oltre il quale non si ha diritto all'esonero.
Resta comunque a carico dello studente, per ogni anno di iscrizione, il versamento della 1^a rata della contribuzione studentesca.
In caso di richiesta di ripresa degli studi, lo studente dovrà versare il 'contributo di ricognizione'.
- i) Studenti che abbiano **perso l'occupazione** a seguito di licenziamento collettivo o licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo (ragioni economiche) o che abbiano ricevuto la comunicazione di licenziamento (licenziamento collettivo o licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo), anche in pendenza di periodo di preavviso, e che rientrino, al momento dell'iscrizione ad uno dei corsi di studio dell'ateneo, nella nozione di disoccupati di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 e successive modifiche, ossia che abbiano dichiarato al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego.

- j) Studenti che siano **destinatari di un trattamento di integrazione salariale** straordinaria (anche “in deroga”) o di un contratto di solidarietà.

La fruizione dell’esonero totale di cui al presente articolo esclude l’applicazione, per lo stesso anno accademico, di ogni altra forma di incentivo o premio/borsa di studio erogato dall’Ateneo.

2. Sono ESONERATI TOTALMENTE anche dal versamento della *tassa regionale* gli studenti vincitori/idonei di borse per il diritto allo studio universitario erogate dall’agenzia regionale⁽⁹⁾. Con delibera degli organi regionali possono essere previsti ulteriori esoneri dal versamento della *tassa regionale* a favore di determinate categorie di studenti.
3. Gli studenti che usufruiscono degli esoneri di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono comunque tenuti, al fine della regolarizzazione dell’iscrizione, al versamento dell’imposta di bollo.
4. Per l’applicazione dell’esonero è necessario che la posizione contributiva pregressa dello studente sia regolare.

Art. 9 – Contributo Universitario - Esoneri parziali

1. Sono ESONERATI dal versamento di una *quota* del Contributo Universitario gli studenti iscritti in possesso dei seguenti requisiti:

- Studenti disabili con un'**invalidità in una misura tra il 50 e il 65%**⁽¹⁰⁾. L'esonero è applicato dall'anno accademico corrente se la documentazione attestante la disabilità è prodotta entro il termine di iscrizione al corso di studio prescelto (data di scadenza del versamento della 1^a rata) ovvero, se prodotta oltre tale termine, ma comunque entro la scadenza del versamento della 3^a rata della contribuzione studentesca, purché la data di decorrenza del riconoscimento sia antecedente l’anzidetto termine di iscrizione. Diversamente, l’esonero sarà applicato a decorrere dal successivo anno accademico.

L’Università applicherà automaticamente il beneficio anche per gli anni accademici successivi a quello di acquisizione della certificazione, salvo il caso in cui il riconoscimento abbia una scadenza, perché soggetto a revisione. Sarà cura dello studente produrre nuovamente all’Università la documentazione attestante la prosecuzione della titolarità, che sarà accolta con le stesse modalità di cui al paragrafo precedente.

- Studenti stranieri provenienti da **“paesi in via di sviluppo”**, individuati annualmente con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca⁽¹¹⁾, se residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno per motivi di studio.

- Studenti entro la durata normale del corso appartenenti allo stesso **nucleo familiare**, iscritti per lo stesso anno accademico a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, laurea specialistica/magistrale dell’Ateneo genovese.

Qualora il requisito di iscrizione entro la durata normale del corso non sia posseduto da tutti gli studenti rientranti nello stesso nucleo familiare, l’esonero sarà applicato solo agli studenti in possesso di tale requisito.

La *rinuncia agli studi* per l’anno accademico corrente comporta la perdita del diritto alla fruizione del beneficio, fatto salvo il caso in cui risultino comunque ancora iscritti almeno due studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare. La rinuncia non rileva nel caso in cui sia intervenuta dopo il regolare versamento di tutte le rate della contribuzione studentesca per l’anno accademico corrente da parte del componente il nucleo familiare rinunciatario.

L’esonero è applicato anche per i nuclei familiari in cui sono presenti studenti che beneficiano degli esoneri di cui agli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento.

Per nucleo familiare, ai fini dell’attribuzione del presente esonero, s’intende la famiglia nucleare (coniugi, genitori, figli, soggetti uniti da unione civile o convivenza ex Legge 76/2016).

L’appartenenza allo stesso nucleo familiare è accertata tramite l’indicatore ISEE-U.

La riduzione è assegnata previa apposita richiesta, da presentare annualmente da parte di tutti gli studenti interessati, entro i termini prescritti, compilando singolarmente il “modulo di autocertificazione online” disponibile alla [pagina web](#) dedicata.

- Studenti iscritti a tempo pieno **oltre la durata normale del corso/fuori corso** in debito, alla data del 31 marzo, della sola prova finale o di laurea.
- Studenti che, a livello individuale o in gruppi costituiti da studenti dell’Ateneo, si classificano, nei **primi tre posti di graduatorie di concorsi, progetti e competizioni a livello nazionale o internazionale**, riconosciuti dall’Università di Genova.

- Studenti rientranti nel programma per la valorizzazione del merito sportivo **“UniGE per i Campioni”**, che si propone di sostenere atleti di alto livello nello sviluppo coordinato della carriera universitaria e agonistica. Per le modalità di ammissione al programma è consultabile il Regolamento alla *pagina web* dedicata.
 - Studenti iscritti in base a specifici protocolli d’intesa stipulati dall’Ateneo con enti pubblici o privati.
2. Gli esoneri parziali di cui al presente articolo sono cumulabili tra loro, fino a concorrenza dell’importo del Contributo Universitario dovuto.

Art. 10 – Contributo Universitario – Personale tecnico-amministrativo dell’Università di Genova e loro figli

1. Il personale tecnico-amministrativo, con contratto a tempo indeterminato, che intende iscriversi o riprendere gli studi, frequentando corsi di laurea triennale, corsi di laurea specialistica/magistrale biennale, corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e corsi di laurea del vecchio ordinamento è esonerato totalmente dal versamento del Contributo Universitario (2^a e 3^a rata) alle seguenti condizioni:
- essere iscritto al primo anno di corso o aver ripreso gli studi con ricognizione (con versamento del 50% del ‘contributo di ricognizione’ previsto) dopo un periodo di interruzione di almeno un anno;
 - nel caso di iscrizione a tempo pieno al secondo anno accademico, aver conseguito, entro la data del 31 dicembre del primo anno, almeno 10 crediti formativi;
 - nel caso di iscrizione a tempo pieno ad anni accademici successivi al secondo, aver conseguito, entro la data del 31 dicembre dell’anno accademico precedente, almeno 25 crediti formativi o 2 esami annuali per i corsi del vecchio ordinamento;
 - nel caso di iscrizione a tempo parziale, il numero di crediti formativi di cui ai punti precedenti è ridotto a:
 - **6 crediti formativi** per gli iscritti al secondo anno accademico, a prescindere dalla categoria di tempo parziale;
 - **6 crediti formativi** per gli iscritti ad anni accademici successivi al secondo con piano di studi fino a 15 crediti;
 - **12 crediti formativi** per gli iscritti ad anni accademici successivi al secondo con piano di studi da 16 a 30 crediti.

Il beneficio si applica anche a chi è già in possesso di uno o più titoli accademici del nuovo o del vecchio ordinamento. L’esonero è concesso per un ciclo completo di studi (3+2, o ciclo unico) purché il dipendente non ne abbia già usufruito in passato. (*)

(*) *“Per l’interpretazione autentica della disposizione, vedere verbale CdA-seduta 22 luglio 2020 e Decreto Rettorale n. 3658 del 28.9.2020 di emanazione modifiche regolamentari”*

2. E’ previsto l’esonero totale dal pagamento della contribuzione per il personale tecnico-amministrativo che si iscrive a singoli insegnamenti per esigenze correlate a necessità di formazione/aggiornamento in relazione all’attività lavorativa svolta con possibilità di frequenza di due insegnamenti nell’arco di un anno accademico, purché relativi a semestri distinti, o di un insegnamento impartito in due semestri. Lo studente è tenuto al versamento dell’imposta di bollo.
3. E’ previsto un esonero parziale dal versamento del contributo universitario per i figli del personale tecnico-amministrativo iscritti a corsi di laurea triennale, corsi di laurea specialistica/magistrale biennale, corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico.
- L’esonero sarà attribuito sulla base dei criteri di merito di cui all’art. 6, comma 3, e del valore ISEE-U del nucleo familiare dello studente. La quantificazione della percentuale di esonero e le modalità di assegnazione dello stesso saranno stabilite per ogni anno accademico dagli Organi di governo di Ateneo.

Art. 11 – Contributo Universitario – Studenti fuori corso

1. Per gli studenti fuori corso il Contributo Universitario è calcolato con le modalità ordinarie secondo quanto previsto dai precedenti articoli, con l’eccezione degli iscritti da almeno 4 anni fuori corso che non abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi del nuovo ordinamento o 2 esami annuali del vecchio ordinamento. Per tali studenti il contributo universitario, calcolato con le modalità di cui ai precedenti articoli, sarà maggiorato di una percentuale deliberata dagli Organi di governo di Ateneo.
2. Per gli studenti fuori corso che si laureano entro il mese di marzo dell’anno accademico precedente a quello di iscrizione, il contributo studentesco versato come 1^a e 2^a rata è detraibile integralmente dall’ammontare richiesto per l’iscrizione, per lo stesso anno accademico, a un nuovo corso di studio.

Art. 12 – Contributo Universitario – Studenti a tempo parziale

1. E' consentito agli studenti del nuovo ordinamento di optare per il regime di tempo parziale in fase di compilazione del piano di studio.
2. Lo studente a tempo parziale è tenuto al versamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale secondo le modalità previste per la 1^a rata e di una *percentuale* del Contributo Universitario, secondo quanto indicato al punto successivo.
3. Sono previste le seguenti categorie di iscrizione a tempo parziale:

1^a categoria – piano di studi fino a 15 CFU → il Contributo Universitario è pari al 25% dell'importo previsto per il tempo pieno commisurato all'ISEE-U;

2^a categoria – piano di studi da 16 a 30 CFU → il Contributo Universitario è pari al 50% dell'importo previsto per il tempo pieno commisurato all'ISEE-U.

Previa autorizzazione del docente Coordinatore del corso di studio, è consentita allo studente l'iscrizione part time in deroga alle suddette categorie, nel caso in cui il piano di studi preveda una distribuzione dei CFU tra gli anni di corso diversa da quella *standard* o siano intervenute variazioni in termini di CFU per alcuni insegnamenti. Deroghe alle categorie di *part time* possono inoltre essere concesse a studenti stranieri a seguito di Accordi internazionali, sulla base della particolarità del proprio piano di studio e del riconoscimento di crediti formativi conseguiti all'estero.

4. L'iscrizione a tempo parziale non è possibile se:
 - a) lo studente ha ottenuto l'approvazione dei piani di studio per tutti gli esami di profitto del suo percorso formativo e per la prova finale;
 - b) lo studente presenta un piano di studio inserendo la sola prova finale e/o ulteriori attività formative extracurricolari;
 - c) lo studente ripartisce in modo non convenzionale i CFU previsti per il conseguimento del titolo in un numero di anni pari alla durata normale del corso⁽¹²⁾.
5. Gli studenti a tempo parziale non usufruiscono dei benefici di cui al precedente art. 6 e del premio di merito di cui al successivo art.14.

Art. 13 – Contributo Universitario – Ripresa della carriera in seguito a interruzione o sospensione

1. Gli studenti che chiedono di riprendere gli studi dopo un periodo di *interruzione* ⁽¹³⁾ di almeno un anno accademico, sono tenuti al versamento di un *diritto fisso* per ciascun anno di interruzione oltre al pagamento di eventuali debiti contributivi pregressi e della contribuzione per l'anno corrente.
2. La *sospensione* della carriera per iscriversi presso questo Ateneo a un corso di dottorato di ricerca, a una scuola di specializzazione, a un master universitario o al tirocinio per l'abilitazione all'insegnamento, non comporta, per lo studente che intende proseguire la precedente carriera universitaria sospesa, alcun contributo aggiuntivo, a condizione di continuità d'iscrizione. In caso d'interruzione, anche per un solo anno accademico, valgono le disposizioni di cui al punto precedente. Per la determinazione del diritto fisso di ricognizione si assumerà quale riferimento il numero di anni di interruzione successivi all'ultimo anno di iscrizione al corso post-laurea o al tirocinio.

Art. 14 – Contributo Universitario – Premi di merito

1. L'ammontare del Contributo Universitario è ridotto di una quota, fino alla concorrenza dell'importo dovuto, per gli studenti meritevoli, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Iscrizione a tempo pieno (piano di studi con almeno 31 CFU) entro la durata normale del corso;
 - b) regolarità contributiva pregressa e regolare iscrizione all'anno accademico corrente;
 - c) essere iscritti al primo anno di un corso di laurea (triennale, magistrale, a ciclo unico) avendo conseguito il titolo richiesto per l'iscrizione con il massimo dei voti
oppure
risultare collocato nel primo o nel secondo decile delle graduatorie di cui al comma 2.
2. Le graduatorie di cui al punto 1.c) sono redatte per ogni corso di laurea ed anno di corso ordinando gli studenti iscritti a tempo pieno entro la durata normale del corso.

I primi tre criteri che definiscono l'ordinamento sono basati sui risultati conseguiti dagli studenti al 31/12, relativi alle attività inserite nel proprio piano di studi dell'anno accademico appena terminato, senza tenere conto dei crediti eventualmente conseguiti per attività previste in anni precedenti all'ultimo concluso.

I criteri che definiscono l'ordinamento, con priorità decrescente, sono:

- a) Percentuale dei crediti acquisiti su quelli acquisibili, con ordinamento decrescente.
- b) Media pesata dei voti ottenuti negli esami con valutazione numerica da diciotto a trenta/trentesimi, con ordinamento decrescente. A tale media contribuiscono i voti conseguiti in Erasmus solo se vantaggiosi per lo studente.
- c) Numero di lodi conseguite negli esami di profitto, con ordinamento decrescente.
- d) Reddito ISEE-U acquisito per l'anno accademico appena terminato, con ordinamento crescente (per coloro che non hanno prodotto l'ISEE-U o hanno prodotto un ISEE-U superiore alla soglia massima stabilita, il valore reddituale sarà considerato pari all'importo massimo previsto dall'Ateneo per la graduazione della contribuzione universitaria).
- e) Età anagrafica dello studente, con ordinamento crescente.

Gli studenti dovranno segnalare entro il 31 gennaio successivo alla scadenza del 31 dicembre eventuali mancate/errate registrazioni di esami che possono alterare le graduatorie di merito. A decorrere dal 1 marzo i dati saranno considerati definitivi e le graduatorie formulate sulla base degli stessi non potranno essere modificate.

3. Il premio di merito di cui al comma 1.c), maturato dallo studente nell'anno conclusivo di un corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico potrà essere usufruito quale riduzione della contribuzione universitaria prevista per il primo anno dell'eventuale iscrizione, nell'anno accademico immediatamente successivo, a un corso di studio di livello superiore di questa Università.
4. I premi di merito di cui al comma 1.c) non sono cumulabili.
5. Sono comunque **esclusi** dal premio di merito gli studenti che:
 - beneficino dell'esonero totale del Contributo Universitario;
 - si iscrivano o siano stati iscritti a tempo parziale nell'ambito dell'ultimo corso di studi;
 - risultino vincitori/idonei di borse di studio erogate dall'agenzia regionale per il diritto allo studio universitario;
 - si trovino in una delle seguenti situazioni di incompatibilità:
 - ai fini dell'erogazione dei premi di merito "voto massimo" (per l'iscrizione al primo anno di un corso di laurea triennale, magistrale, a ciclo unico), siano già stati iscritti a un corso di eguale livello o di livello superiore, anche se rinunciatari;
 - ai fini dell'erogazione dei premi di merito "decili" abbiano già conseguito una laurea di eguale livello o di livello superiore;
 - si iscrivano in base ad accordi/convenzioni, anche a livello internazionale (art. 30).

Gli studenti titolari del premio, iscritti nell'anno accademico corrente ma che risultino non in regola con il pagamento della contribuzione pregressa, non potranno ricevere il beneficio fino al momento della completa regolarizzazione della posizione contributiva nei confronti dell'Ateneo.

In nessun caso è previsto lo scorrimento delle graduatorie di merito.

6. La riduzione del Contributo Universitario relativa al premio di merito si applica, fino a capienza, sulla 3^a rata della contribuzione studentesca, dopo l'attribuzione degli eventuali esoneri parziali di cui all'art. 9 del presente Regolamento. Le differenze a credito confluiranno sul conto corrente virtuale dello studente di cui al successivo art. 23.

Sezione II - Iscrizione a singoli insegnamenti

Art. 15 – Contributo per singoli insegnamenti – Studenti non iscritti a corsi di studio dell'Ateneo

1. Coloro che, *non* essendo iscritti a un corso di studi dell'Ateneo, si iscrivono a singoli insegnamenti, sono tenuti al versamento dell'imposta di bollo (da pagare una sola volta nel caso di iscrizione contemporanea a 2 o più "singoli insegnamenti") e di un contributo per ogni CFU, deliberato dagli Organi di Governo dell'Ateneo.
2. I laureati che, *non* essendo iscritti a un corso di studi, si iscrivono a singoli insegnamenti ai fini dell'*abilitazione all'insegnamento* o dell'*accesso alle professioni*, sono tenuti al versamento dell'imposta di bollo (da pagare una sola volta nel caso di iscrizione contemporanea a 2 o più "singoli insegnamenti") e del contributo per CFU di cui al comma 1 ridotto del 50%, fatte salve specifiche disposizioni previste dalla normativa nazionale che possono indicare diverse modalità di determinazione della contribuzione studentesca che saranno oggetto di provvedimento da parte degli Organi accademici.

3. Coloro che, *non* essendo iscritti a un corso di studi dell'Ateneo, si iscrivono a singoli insegnamenti di un *corso post-lauream* sono tenuti al versamento dell'imposta di bollo (da pagare una sola volta nel caso di iscrizione contemporanea a 2 o più "singoli insegnamenti") e di un contributo determinato, per ogni CFU o insegnamento, in proporzione al contributo complessivo richiesto per l'iscrizione al corso.
4. I versamenti di cui ai precedenti commi devono essere effettuati in un'unica soluzione, al momento dell'iscrizione.

Art. 16 – Contributo per attività formative da parte di studenti iscritti a corsi di studio dell'Ateneo

1. Lo studente può inserire nel proprio piano di studi insegnamenti extra-curricolari fino a un massimo di 12 CFU senza versare ulteriori contributi. Per eventuali ulteriori insegnamenti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 15, comma 1.
2. Per l'abilitazione all'insegnamento o l'accesso alle professioni, lo studente può inserire, oltre ai crediti di cui al comma 1, ulteriori insegnamenti per un massimo di 6 CFU, senza versare alcun contributo. Per eventuali ulteriori insegnamenti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 15, comma 1, con versamento del contributo per CFU, ridotto del 50%. Sono fatte salve specifiche disposizioni previste dalla normativa nazionale che possono indicare diverse modalità di determinazione della contribuzione studentesca che saranno oggetto di provvedimento da parte degli Organi accademici.
3. Il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione, al momento dell'iscrizione.

Art. 17 – Iscrizioni a singole attività formative finalizzate all'ammissione ai corsi di laurea magistrale (c.d. "CARRIERA PONTE")

1. Per l'iscrizione a singole attività formative finalizzate all'ammissione ai corsi di laurea magistrale⁽¹⁴⁾ (cosiddetta "carriera ponte"), lo studente deve versare l'imposta di bollo e l'importo corrispondente alla 2^a rata della contribuzione studentesca prevista per il corso di laurea magistrale a cui intende iscriversi, calcolato con le stesse modalità di cui agli articoli 5, 6, 7 e 12.
2. Lo studente, acquisiti i CFU entro il termine stabilito, potrà iscriversi, per lo stesso anno accademico, al corso di laurea magistrale. Gli importi già versati saranno considerati validi ai fini dell'iscrizione. Lo studente sarà tenuto a integrare la contribuzione studentesca con il versamento della *tassa regionale* e del *conguaglio del Contributo Universitario*, calcolato con le stesse modalità e importi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 12.
3. Lo studente che *non* acquisisca i CFU necessari per l'iscrizione alla laurea magistrale entro il termine stabilito è tenuto al versamento del *conguaglio del Contributo Universitario*, calcolato con le stesse modalità e importi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 12.
4. Eventuali conguagli a credito saranno accreditati sul conto corrente virtuale dello studente di cui al successivo art. 23.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli studenti esonerati ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.
In caso di iscrizione al corso di laurea magistrale alle condizioni di cui al comma 2, il Contributo Universitario versato sarà accreditato sul conto corrente virtuale dello studente.
6. I crediti acquisiti ai sensi del presente articolo sono riconosciuti esclusivamente ai fini dell'accesso alla laurea magistrale di questo Ateneo.
7. In caso di trasferimento ad altro ateneo, la contribuzione studentesca riferibile al percorso formativo della "carriera ponte" sarà ricalcolata sulla base delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 1, del presente Regolamento. In caso di conguaglio a credito, lo studente potrà chiedere il rimborso con le modalità di cui all'art. 21 del presente Regolamento.
8. Allo studente iscritto alla "carriera ponte" che decida di non proseguire gli studi, sono applicabili le disposizioni sulla rinuncia di cui al successivo art. 24.

Sezione III – Altri contributi a carico degli studenti

Art. 18 – Contributi per atti di carriera diversi dall'iscrizione ai corsi di laurea o a singoli insegnamenti

1. Sono previsti i seguenti contributi per servizi prestati dall'Università su richiesta dello studente:

Prove di selezione per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato

Il contributo è attribuito, per il 50%, a favore delle strutture didattiche e per il restante 50% a favore dell'Area Didattica e Studenti per servizi agli studenti.

Se lo studente intende accedere alle prove di selezione di più corsi di studio, è tenuto a versare un contributo per ciascuna prova (specificando nella causale del versamento il corso a cui si riferisce).

Tali contributi non sono rimborsabili, salvo il caso di constatato doppio/erroneo pagamento.

Prove di verifica per l'iscrizione ai corsi di laurea ad accesso libero ex DM 270/2004

Il contributo è attribuito interamente a favore delle strutture didattiche.

Il contributo è dovuto solo per le strutture che ne fanno richiesta e allocato alle stesse a fronte del servizio reso agli studenti e di oggettive necessità di copertura dei relativi costi, debitamente motivate.

Se lo studente intende accedere alle prove di verifica di più corsi di studio, è tenuto a versare un contributo per ciascuna prova (specificando nella causale del versamento il corso a cui si riferisce). In caso di mancato superamento della prova di verifica, il versamento può essere utilizzato per tentativi successivi purché nell'ambito dello stesso anno accademico.

Tali contributi non sono rimborsabili, salvo il caso di constatato doppio/erroneo pagamento.

Prove di selezione relative ai corsi post-lauream

Il contributo è attribuito per il 50% a favore delle strutture didattiche dei corsi e per il restante 50% a favore dell'Area Didattica e Studenti per servizi agli studenti.

“Studio del caso” (Valutazione carriera pregressa per il riconoscimento di crediti o di titolo accademico)

Coloro che chiedono la valutazione di una carriera pregressa al fine del riconoscimento di crediti formativi o di un titolo accademico sono tenuti al versamento di un contributo fisso a copertura dei costi.

Il contributo è considerato quale anticipo sul Contributo Universitario nel caso di successiva iscrizione al corso di studio.

In assenza di iscrizione non potrà essere a nessun titolo rimborsato.

Equipollenza

Il contributo è dovuto per le attività correlate alla procedura di rilascio dell'attestato di equipollenza e/o di riconoscimento di un titolo accademico conseguito all'estero.

Iscrizione ad attività compensative per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del progresso ordinamento

Per tutte le attività formative richieste, lo studente, al momento dell'iscrizione, dovrà versare un contributo proporzionale al percorso compensativo da intraprendere.

2. Ulteriori contributi sono indicati alla [pagina web](#) dedicata, dove sono altresì visualizzabili gli importi deliberati.

Sezione IV – Mancato o ritardato pagamento contribuzione studentesca

Art. 19 – Mancato pagamento contribuzione studentesca

1. Il mancato pagamento della contribuzione studentesca, ai sensi dell'art. 13 del *Regolamento di Ateneo per gli studenti*, non comporta la decadenza dalla carriera, che può avvenire solo per rinuncia (art. 24).
2. La regolarità dei pagamenti è accertata dagli Uffici dell'Ateneo.
Allo studente non in regola con i pagamenti o con la restituzione di importi indebitamente percepiti sono applicate le disposizioni dell'art. 8, comma 4, del *Regolamento di Ateneo per gli studenti*, che non gli consentiranno di procedere nella carriera fino al momento della regolarizzazione: blocco dell'iscrizione all'anno accademico successivo; blocco dell'iscrizione agli esami di profitto; blocco della possibilità di registrazione esami; blocco della possibilità di presentare il piano di studi; blocco della possibilità di effettuare passaggi di corso nell'ambito dell'Ateneo; blocco dell'iscrizione all'esame di laurea.
Inoltre, lo studente non potrà ottenere il congedo per trasferirsi ad altra sede, usufruire di benefici (esoneri contributivi, borse e premi di studio, ...), ottenere certificazioni. Al medesimo potranno essere rilasciati soltanto certificati relativi agli anni accademici per i quali sia stata versata interamente la contribuzione studentesca.
Il procedimento di recupero del credito vantato sarà avviato ai sensi della L. 241/90, con l'eventuale successivo intervento dell'Area Legale e Generale per quanto di competenza.

Art. 20 – Ritardato pagamento contribuzione studentesca

1. Il versamento della contribuzione studentesca oltre le scadenze previste comporta l'applicazione di una maggiorazione che varia in relazione ai giorni di ritardo.
2. Per il versamento tardivo della tassa regionale è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa stabilita dall'agenzia regionale.

Sezione V – Rimborsi

ART. 21 – Rimborsi contribuzione studentesca

1. Gli studenti che ritengono di aver versato contributi non dovuti e con un saldo positivo nel proprio conto corrente virtuale, possono presentare istanza di rimborso. Le modalità sono reperibili alla [pagina web](#) dedicata. Per l'eventuale rimborso della tassa regionale, lo studente deve rivolgersi all'agenzia regionale.
2. Non sono in ogni caso rimborsabili:
 - il contributo per le prove di selezione per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato, salvo il caso di constatato doppio/erroneo pagamento;
 - il contributo per le prove di verifica per l'iscrizione ai corsi di laurea ad accesso libero ex DM 270/2004, salvo il caso di constatato doppio/erroneo pagamento;
 - l'imposta di bollo (l'eventuale rimborso dovrà essere richiesto all'Agenzia delle Entrate);
 - l'indennità di mora, pagata a qualsiasi titolo, ad eccezione dei casi in cui si ravvisi una responsabilità da parte dell'Università o nei casi in cui il pagamento tardivo che ha comportato l'applicazione di una mora non sia dovuto.
3. Chi si laurea entro la sessione primaverile (31 marzo) avendo pagato la prima e la seconda rata della contribuzione relativa all'anno accademico successivo a quello di laurea, potrà chiedere il rimborso di quanto versato ovvero utilizzare tale importo per un'eventuale iscrizione, nello stesso anno accademico, ad altro corso di studio di questa Università.
4. Coloro che utilizzano la sessione di laurea gennaio-aprile come sessione anticipata sono tenuti al pagamento di tutte le rate della contribuzione.

Art. 22 – Fondo per il sostegno dei giovani – Aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario (DM 976/2014)

1. Allo scopo di incentivare le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario (D.M. 29 dicembre 2014 n. 976), sono previste forme di rimborso parziale del Contributo Universitario per gli studenti immatricolati e iscritti ai seguenti corsi di laurea di primo livello afferenti alle classi accanto indicate:

CLASSE	CORSO
L-27	Chimica e Tecnologie Chimiche
L-30	Fisica – Scienza dei Materiali
L-35	Matematica – Statistica Matematica e Trattamento Informatico dei Dati (SMID)
L-34	Scienze Geologiche
L-8	Ingegneria Biomedica – Ingegneria Elettronica e Tecnologie dell'Informazione – Ingegneria Informatica
L-9	Ingegneria Chimica – Ingegneria Elettrica – Ingegneria Industriale e Gestionale – Ingegneria Meccanica – Ingegneria Nautica – Ingegneria Navale
L-31	Informatica
L-7	Ingegneria Civile e Ambientale

I criteri di merito per l'individuazione dei beneficiari e l'entità dei rimborsi sono resi pubblici alla [pagina web](#) dedicata.

L'agevolazione è determinata automaticamente dall'Università a favore di tutti gli studenti in possesso dei requisiti previsti: non occorre nessuna richiesta da parte dello studente. L'importo è accreditato sul conto corrente virtuale dello studente.

Art. 23 – Conto corrente virtuale degli studenti

1. Il conto corrente virtuale gestisce i rapporti di debito e di credito del Contributo Universitario con lo studente (esclusivamente riferiti ad atti di carriera). Nel conto corrente virtuale confluiranno:
 - le somme versate dallo studente, che andranno, prima di tutto, a coprire eventuali debiti pregressi, secondo il loro ordine di scadenza;
 - le somme rimborsate dall'Università allo studente.

2. Se sul conto corrente virtuale è presente un importo:
 - a debito, lo studente non potrà compiere alcun atto di carriera;
 - a credito, tale somma sarà portata in detrazione dalle rate successive della Contribuzione Universitaria dovuta. Lo studente potrà comunque richiedere il rimborso dell'intera cifra seguendo la procedura indicata alla [pagina web](#) dedicata.
3. In caso di chiusura della carriera (es.: laurea, rinuncia) lo studente dovrà saldare tutti i debiti ovvero l'Università procederà al rimborso dell'eventuale somma a credito dello studente.

Sezione VI – Rinuncia – Trasferimenti

Art. 24 – Rinuncia

1. Lo studente che intende rinunciare agli studi deve saldare l'eventuale debito contributivo nei confronti dell'Università prima di formalizzare la rinuncia.
2. Lo studente che abbia effettuato l'iscrizione all'anno accademico corrente e intenda rinunciare agli studi è esonerato dal versamento delle rate della Contribuzione Universitaria con scadenza successiva a quella della formalizzazione della rinuncia.
In ogni caso lo studente non ha diritto alla restituzione, nemmeno parziale, di tasse e contributi già versati anche nel caso in cui la rinuncia sia formalizzata prima del termine dell'anno accademico.

Art. 25 – Trasferimenti

1. Lo studente che effettua un trasferimento da un altro Ateneo per iscriversi a un corso dell'Università di Genova, deve versare, entro i termini previsti, la contribuzione studentesca ordinaria.
Nel caso in cui la procedura di trasferimento in ingresso sia interrotta dallo studente, lo stesso è tenuto al versamento di un "contributo di trasferimento", per la copertura dei costi di gestione. La contribuzione studentesca eventualmente dallo stesso già versata per l'anno accademico corrente è rimborsata, su richiesta dell'interessato, da presentare con le modalità indicate alla [pagina web](#) dedicata.
2. Lo studente iscritto che intende trasferirsi dall'Università di Genova a un altro Ateneo è tenuto al versamento di un "contributo di trasferimento" per la copertura dei costi di gestione. La contribuzione universitaria eventualmente già versata per l'anno accademico corrente è rimborsata su richiesta dell'interessato, da presentare con le modalità indicate alla [pagina web](#) dedicata, solo nel caso in cui lo studente non abbia compiuto atti di carriera o richiesto certificazioni. Diversamente si applicano le disposizioni dell'art. 8, comma 3, del Regolamento di Ateneo per gli studenti.
3. Il rimborso sarà effettuato previa verifica dell'avvenuto versamento del "contributo di trasferimento".
4. Non sono possibili compensazioni tra la contribuzione già versata dallo studente e il "contributo di trasferimento".

Sezione VII – Controlli

Art. 26 – Elusione contributiva

1. L'Università di Genova contrasta con la massima fermezza il fenomeno dell'elusione contributiva e della produzione di certificazioni reddituali e patrimoniali non veritiere al fine di ottenere benefici indebiti.
2. I dati reddituali autocertificati dallo studente sono soggetti a controllo ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 68/2012, commi 1 e 2, e dell'art. 11 del D.P.C.M. 159/2013, in particolare nei casi di reiterata rettifica degli stessi.
A tale fine, l'Università:
 - a) collabora con la Guardia di Finanza nell'attività di controllo in materia di prestazioni sociali agevolate;
 - b) effettua, anche in collaborazione con l'agenzia regionale, controlli capillari sulle certificazioni ISEE-U da 0 a 13.000,00 euro;
 - c) effettua, anche in collaborazione con l'agenzia regionale, controlli su campioni quantitativamente significativi di certificazioni ISEE-U superiori a €13,000, con particolare attenzione alle fasce meno elevate (ad es. ricomprese tra €13.001 e 30.000).
3. In caso di dichiarazioni non veritiere proprie o dei membri del nucleo familiare, saranno applicate le sanzioni di cui all'art.10, comma 3, del D.Lgs. 68/2012, ferma restando la segnalazione alle competenti autorità giudiziarie.

PARTE III – Altri benefici a favore degli studenti

Art. 27 – Associazioni studentesche - Attività di collaborazione *part time* da parte degli studenti - Attività formative autogestite da parte degli studenti - Borse e Premi di Studio/Laurea

1. Le disposizioni per: il riconoscimento delle Associazioni studentesche; lo svolgimento di attività di collaborazione *part time* da parte degli studenti; la fruizione dei fondi per attività formative autogestite da parte degli studenti; sono contenute nelle rispettive regolamentazioni, reperibili alle [pagine web](#) dedicate.
2. L'Università di Genova istituisce su propria iniziativa o a seguito di donazioni, convenzioni e contratti con soggetti pubblici o privati, borse di studio e premi destinati a studenti e laureati, con posizione contributiva pregressa e corrente regolare che si distinguono per capacità e merito. I bandi attivi sono visualizzabili alla [pagina web](#) dedicata.

PARTE IV – Disposizioni comuni, finali e transitorie

Art. 28 – Modifiche e integrazioni

1. A partire dai contenuti approvati per l'anno accademico di entrata in vigore, le disposizioni del Regolamento si considerano confermate per gli anni accademici successivi, fatte salve eventuali modifiche/integrazioni, anche a livello di agevolazioni per gli studenti, da assumere con deliberazione degli Organi di Governo di Ateneo.
2. Le strutture dell'Amministrazione sono autorizzate - e devono - annualmente provvedere esclusivamente agli aggiornamenti tecnici necessari (es.: adeguamenti ISTAT, scadenze, importo contribuzione...).

Art. 29 – Istanze al Rettore

1. Nel caso di gravi motivi di salute debitamente certificati da strutture sanitarie competenti, lo studente può presentare istanza al Magnifico Rettore secondo quanto stabilito dal Regolamento Studenti. I provvedimenti rettorali possono disporre esoneri parziali o totali del Contributo Universitario e sono atti definitivi.
2. A seguito di istanza al Magnifico Rettore, possono essere assunti provvedimenti specifici relativi al versamento del contributo universitario (proroghe termini di scadenza; rateizzazioni; esoneri parziali/totali), soppesati sulla base delle effettive esigenze dei singoli studenti con la concessione di agevolazioni correlate alla gravità della situazione personale o familiare, debitamente documentata.
3. Di tali agevolazioni è possibile usufruire una sola volta nel corso della carriera universitaria, fatti salvi casi di gravità eccezionale, debitamente documentati.
4. In caso di rateizzazione, lo studente è tenuto a rispettare il piano di rientro stabilito. Il mancato rispetto dei termini sottesi alla concessione del beneficio implica la revoca del beneficio stesso.
5. Le modalità di presentazione delle istanze sono reperibili alla [pagina web](#) dedicata.

Art. 30 – Convenzioni e progetti con altri Atenei, anche stranieri

1. Nel caso di convenzioni, protocolli d'intesa e progetti con altri Atenei, anche stranieri, si possono prevedere deroghe concernenti gli importi della contribuzione studentesca, le classi di esonero, l'attribuzione di premi, le modalità di pagamento, tenendo conto di quanto deliberato dalle strutture didattiche proponenti nel caso di diversa allocazione interna della contribuzione.

Art. 31 – Informativa

1. In costanza di quanto previsto dalla PARTE I, punto 4, del presente Regolamento, l'Ateneo può trasmettere informazioni suppletive agli studenti quali promemoria o richieste inerenti la carriera, la posizione contributiva o l'applicazione di esoneri/benefici universitari. Tali comunicazioni sono inviate esclusivamente tramite:
 - a. l'indirizzo mail indicato dallo studente o assegnato allo stesso dall'Università al momento dell'iscrizione;
 - b. il numero di cellulare indicato dallo studente al momento dell'iscrizione.Tali recapiti costituiscono "canale ufficiale di comunicazione", come indicato nella "Guida dello Studente", che gli studenti sono tenuti a conoscere ai sensi dell'art.17 del *Regolamento di Ateneo per gli Studenti*.

In caso di variazione del numero di cellulare o dell'indirizzo mail di cui al paragrafo precedente, è cura dello studente apportare le necessarie modifiche alla propria anagrafica accedendo alla [pagina web](#) dedicata.

Non sono accolte richieste volte a ottenere prestazioni tardive/proroghe scadenze inerenti la carriera, la posizione contributiva o l'applicazione di esoneri/benefici universitari motivate, da parte dello studente, dalla mancata ricezione delle comunicazioni dell'Università di cui al precedente paragrafo, per problemi tecnici di ricezione o per obsolescenza dei canali ufficiali di comunicazione.

2. I termini di scadenza indicati nel presente Regolamento si intendono riferiti al calendario comune in uso.

Art. 32 – Disposizioni transitorie e rinvio

1. Nelle more dell'attivazione del conto corrente virtuale di cui al precedente art. 23, gli importi a credito sul conto corrente virtuale saranno rimborsati direttamente allo studente.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento e relativo allegato, si applica la normativa di riferimento vigente.

- (1) Legge n. 232/2016, comma 252
- (2) D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642
- (3) D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche
- (4) Regolamento di Ateneo per gli studenti, art. 8.4
- (5) D.Lgs. n. 68/2012, art.9, comma 2
- (6) D.Lgs. n. 68/2012, art.9, comma 3
- (7) D.Lgs. n. 68/2012, art.9, comma 4
- (8) Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954 n.722
- (9) Legge n. 549/1995
- (10) D.Lgs. n. 68/2012, art.9, comma 7
- (11) D.P.C.M. 9 aprile 2001, art. 13, comma 5
- (12) D.M. 270/2004, art. 5, comma 2
- (13) Regolamento di Ateneo per gli studenti, art. 13
- (14) D.M. 270/2004, art. 6.2